

## COMMISSIONE IX

## TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

14.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PASQUALE LAMORTE

 INDICE
 

---

	PAG.
<b>Disegni e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Disegni e proposte di legge senatori Rognoni ed altri; Fagni ed altri: Riordino della legislazione in materia portuale ( <i>Approvati, in un   testo unificato, dalla VIII Commissione permanente del Senato</i> ) (2524);	
Lucchesi ed altri: Riforma dell'ordinamento portuale (227);	
Lia: Riforma dell'ordinamento portuale (1115);	
Biondi ed altri: Abrogazione dell'articolo 110 del codice della naviga- zione in materia di compagnie e di gruppi portuali (1291);	
Caprili ed altri: Riforma dell'ordinamento portuale (1531) .....	223
Lamorte Pasquale, <i>Presidente</i> .....	223, 227
Angelini Giordano (gruppo PDS) .....	226
Sellitti Michele, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina   mercantile</i> .....	227



**La seduta comincia alle 15,45.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge senatori Rognoni ed altri; Fagni ed altri: Riordino della legislazione in materia portuale (Approvati, in un testo unificato, dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2524); Lucchesi ed altri: Riforma dell'ordinamento portuale (227); Lia: Riforma dell'ordinamento portuale (1115); Biondi ed altri: Abrogazione dell'articolo 110 del codice della navigazione in materia di compagnie e di gruppi portuali (1291); Caprili ed altri: Riforma dell'ordinamento portuale (1531).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato, assunto come testo base, dei disegni e delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Rognoni ed altri; Fagni ed altri: « Riordino della legislazione in materia portuale », già approvati, in un testo unificato, dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° aprile 1993; e dei deputati Lucchesi ed altri: « Riforma dell'ordinamento portuale »; Lia: « Riforma dell'ordinamento portuale »; Biondi: « Abrogazione dell'articolo 110 del codice della navigazione in

materia di compagnie e di gruppi portuali »; Caprili ed altri: « Riforma dell'ordinamento portuale ».

Proseguiamo la discussione del testo unificato dei progetti di legge.

Ricordo che l'articolo 27 è del seguente tenore:

**ART. 27.**

*(Copertura finanziaria).*

1. Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni portuali per la copertura dei disavanzi al 31 dicembre 1993, ammontanti a complessive lire 850.000 milioni, nonché gli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali, maturati alla medesima data per complessive lire 150.000 milioni, sono posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento.

2. Al relativo onere, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 91.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2004, si provvede mediante utilizzo delle entrate derivanti per effetto dei commi 3, 4, 6 e 7, e, quanto a lire 28.100 milioni, per effetto del comma 2 dell'articolo 12, nonché con i contributi e spese erogati a favore delle organizzazioni portuali ai sensi delle vigenti norme ed iscritti ai capitoli 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307 e 8732 del bilancio del Mini-

stero della marina mercantile per l'anno 1993 e al capitolo 4519 del bilancio del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3. Il gettito delle tasse e dei diritti marittimi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni e integrazioni, e da ultimo dall'articolo 7 della legge 6 agosto 1991, n. 255, è acquisito, a partire dal 1° gennaio 1994 al bilancio dello Stato.

4. Il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, e da ultimo dall'articolo 7 della legge 6 agosto 1991, n. 255, è acquisito a decorrere dal 1° gennaio 1994 al bilancio dello Stato.

5. La tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1975, n. 355, e successive modificazioni e integrazioni, e da ultimo dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1991, n. 255, viene estesa a tutti i porti a decorrere dal 1° gennaio 1994.

6. Nei porti ove è istituita l'autorità portuale, il gettito della tassa di cui al comma 5 viene devoluto nella misura del 50 per cento alla autorità medesima. La restante parte affluisce al bilancio dello Stato. Successivamente al 31 dicembre 2004, l'intero ammontare del gettito della tassa di cui al comma 5 viene devoluto alla autorità portuale.

7. Per i porti ove non è istituita l'autorità portuale il gettito della tassa di cui al comma 5 affluisce al bilancio dello Stato.

8. Su proposta dell'autorità portuale, le aliquote della tassa di cui al comma 5 possono essere ridotte nei limiti di un quinto della misura del 50 per cento della tassa di cui al comma 5. La conseguente riduzione del gettito è computata a carico della quota del gettito stesso devoluta all'autorità.

9. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 23, comma 5, valutato in lire miliardi, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti: *Al comma 1, sostituire le parole da maturati, fino a 150 mila milioni, con le seguenti ed al trattamento di fine servizio per i lavoratori e dipendenti delle Compagnie portuali, maturati alla medesima data, per complessivi 525 mila milioni.*

27. 5.

Bolognesi, Crucianelli.

*Al comma 1, sostituire le parole per complessive lire 150.000 milioni, con le seguenti e al trattamento di fine servizio per i lavoratori soci ed addetti delle compagnie portuali, maturati alla medesima data per complessive lire 525.000 milioni.*

27. 4.

Giordano Angelini, Biricotti Guerrieri, Fredda, Ronzani, Grilli, Chiaventi.

*Al comma 6, sopprimere le parole nella misura del 50 per cento.*

27. 1.

Ravaglia.

*Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo Dal 1° gennaio 2005 il*

gettito della predetta tassa viene trasferito ai bilanci delle rispettive regioni.

27. 2.

Ravaglia.

*Sopprimere il comma 8.*

27. 3.

Ravaglia.

Ricordo inoltre che nella seduta precedente il Governo si era riservato di presentare una proposta emendativa riferita all'articolo 27 del testo unificato in discussione.

Do lettura dell'emendamento 27.6 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 27:

ART. 27.

*(Copertura finanziaria).*

1. Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni portuali al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonché gli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali, maturati alla medesima data, nel limite complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento.

2. All'onere di cui al comma 1, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile nel limite di lire 91 mila milioni annui, a decorrere dall'anno 1994, si provvede nel limite di lire 62.900 milioni mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti per effetto dei commi 4, 5, 6 e 7 e, quanto a lire 28.100 milioni, per effetto del comma 2 dell'articolo 12, relativi a contributi e spese erogati a favore delle organizzazioni portuali ai sensi delle vigenti norme ed iscritti ai

capitoli 2572, 2574, 2576, 2581, 2582, 2583 e 8021 del bilancio del Ministero della marina mercantile e al capitolo 4519 del bilancio del Ministero del tesoro.

3. Al fine di rendere compatibile l'ammontare della quota annuale degli oneri di cui al comma 1 con le disponibilità annue effettive di cui al comma 2, il Ministro della marina mercantile, con apposito decreto, autorizza le autorità interessate a rimodulare gli importi annuali di cui allo stesso comma 1.

4. Il gettito della tassa e dei diritti marittimi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 217, e successive modificazioni e integrazioni, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge 6 agosto 1991, n. 255, è acquisito, a partire dal 1° gennaio 1994, al bilancio dello Stato.

5. Il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge 6 agosto 1991, n. 255, è acquisito a decorrere dal 1° gennaio 1994 al bilancio dello Stato.

6. La tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni, come da ultimo modificata dall'articolo 7 della legge 6 agosto 1991, n. 255, viene estesa a tutti i porti a decorrere dal 1° gennaio 1994. Per i porti ove non è istituita l'autorità portuale il gettito della tassa di che trattasi affluisce al bilancio dello Stato.

7. Fino all'anno successivo a quello di completamento dei pagamenti di cui al comma 1, nei porti ove è istituita l'autorità portuale, il 50 per cento del gettito della tassa di cui al precedente comma 6 affluisce al bilancio dello Stato.

8. Su proposta della Autorità portuale, le aliquote della tassa di cui al comma 6 possono essere ridotte nei limiti di un quinto della misura del 50 per cento spettante all'Autorità per effetto del comma 7.

9. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 23, comma 5, valutato in lire 22 miliardi, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

27. 6.

Il Governo.

Avverto che i presentatori degli emendamenti Bolognesi 27.5, Angelini 27.4, Ravaglia 27.1, 27.2 e 27.3 hanno comunicato di ritirarli.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 27.6 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 27.

*(È approvato).*

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis.

1. Qualora gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428 risultino non conformi con la normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le procedure per il recupero delle somme erogate alle Compagnie e gruppi portuali

ivi compresa la compagnia ramo carenanti di Genova, unitamente ai relativi interessi legali.

2. Il Commissario liquidatore di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1990, n. 58 ed il Collegio sindacale restano in carica fino al completamento degli atti di liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

3. Nel rispetto del limite massimo di 800 unità di personale, tra i lavoratori ammessi a fruire del beneficio di cui all'articolo 6, comma 15 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è ricompreso anche il personale addetto al servizio di rimorchio nei porti, di cui all'articolo 101 del codice di navigazione.

4. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1992, n. 58, spetta il trattamento giuridico ed economico in relazione alle posizioni riconoscibili anche successivamente alla data del 1° settembre 1989.

27. 01.

Il Governo.

GIORDANO ANGELINI. *Nutro forti dubbi sull'opportunità di introdurre un articolo di questo tipo, quanto meno in ordine al primo comma. Cosa significa che « il Governo attiva le procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie »? Il Parlamento ha approvato un decreto-legge qualche mese fa, che rappresentava la volontà del Parlamento. Non aggiungo altro ma prego il Governo di riflettere bene su quello che sta proponendo.*

---

XI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1993

---

**PRESIDENTE.** Propongo al rappresentante del Governo di riformulare l'articolo aggiuntivo 27.01 nel senso di sopprimere il comma 1.

**MICHELE SELLITTI**, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile.* Accolgo la proposta del presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 27.01 del Governo così come riformulato. *(È approvato).*

Le proposte emendative approvate in linea di principio saranno trasmesse alle

Commissioni competenti in sede consultiva per acquisirne il parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15,55.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA*

**DOTT. VINCENZO ARISTA**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

**DOTT. PAOLO DE STEFANO**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 15 novembre 1993.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-9LG-14  
Lire 500